



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*

UNIONE EUROPEA



## AVVISO PUBBLICO

**Misura 16:** Cooperazione art. 35 Reg. (UE) 1305/2013

**Sottomisura 16.7** Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo

**Tipologia di intervento 16.7.1:** Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo

**Azione B: Attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) – Realizzazione degli investimenti**

## Indice

<b>CAPO I: NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b> .....	1
<b>Art. 1 Riferimenti normativi</b> .....	1
<b>CAPOI II – DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	2
<b>Art. 2. Obiettivi</b> .....	2
<b>Art. 3. Struttura della tipologia di intervento 16.7.1.</b> ....	2
<b>Art. 4. Beneficiari</b> .....	3
<b>Art. 5. Risorse finanziarie disponibili</b> .....	3
<b>Art. 6. Le Tematiche</b> .....	3
<b>Art. 7. Descrizione degli Interventi</b> .....	4
<b>CAPO III – STRUMENTI OPERATIVI: il Piano degli Interventi e le forme associative</b> .....	5
<b>Art. 8. Il Piano degli Interventi</b> .....	5
<b>Art. 9. Le forme associative</b> .....	5
<b>Art. 10. Componenti dell’associazione</b> .....	6
<b>CAPO IV – SPESE AMMISSIBILI</b> .....	9
<b>Art. 11. Categorie di spese ammissibili</b> .....	9
<b>Art. 12. Limiti di spesa</b> .....	10
<b>Art. 13. IVA</b> .....	10
<b>Art.14. Importi e Aliquote di contributo</b> .....	10
<b>Art.15. Aiuti di Stato</b> .....	10
<b>Art. 16. Decorrenza dell’ammissibilità delle spese</b> .....	11
<b>Art. 17. Ragionevolezza della spesa</b> .....	11
<b>CAPO V - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' E ALTRE CONDIZIONI PRECLUSIVE</b> .....	12
<b>Art. 18. Sottoscrizione Accordo di cooperazione</b> .....	12
<b>Art. 19. Affidabilità dei partner</b> .....	12
<b>Art. 20. Fascicolo aziendale</b> .....	14
<b>Art 21. Requisiti di ammissibilità per il Piano degli Interventi</b> .....	15
<b>Art. 22. Requisiti di ammissibilità per i Partner diretti</b> .....	15
<b>CAPO VI – PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO</b> .....	15
<b>Art. 23. Criteri di selezione</b> .....	15
<b>Art. 24. Presentazione della Domanda di sostegno</b> .....	21

Art. 25. Istruttoria e Verifiche da parte del Soggetto Attuatore.....	23
<b>CAPO VII –PAGAMENTI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE.....</b>	<b>25</b>
Art. 26. Modalità di rendicontazione delle spese .....	25
Art. 27. Erogazione dell'anticipazione.....	25
Art.28. Erogazione di acconti - S.A.L.- Saldo.....	26
<b>CAPO VIII – DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI... 26</b>	<b>26</b>
Art. 29. Avvio e conclusione.....	26
Art. 30. Proroghe.....	27
Art. 31. Modifiche progettuali .....	27
Art. 32 Sostituzioni di partner prima dei provvedimenti di concessione.....	31
Art. 33 Modifica della composizione del partenariato post concessione del contributo.....	32
Art. 34. Cessione attività e Subentro.....	32
Art. 35. Vincoli.....	34
<b>Capo IX- SANZIONI – RIDUZIONI - REVOCA.....</b>	<b>34</b>
Art. 36. Riduzione, sanzioni, revoche parziali delle domande di sostegno dei partner diretti.....	34
Art. 37. Decadenza delle domande di sostegno dei partner diretti.....	34
Art. 38. Decadenza del Piano degli Interventi.....	35
Art. 39. Pubblicità.....	35
Art. 40. Disposizioni Finali .....	35

## CAPO I: NORMATIVA DI RIFERIMENTO

### Art. 1 Riferimenti normativi

- a. Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- b. Reg. (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio europeo che disciplina il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e, tra l'altro, stabilisce all'art. 81 che salvo disposizione contraria al sostegno dello sviluppo rurale da parte degli Stati membri si applicano gli articoli 107, 108 e 109 TFUE fatti salvi i pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del regolamento, compresi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE;
- c. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione europea del 31 luglio 2014 che definisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- d. Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità
- e. Decisione C(2019)5058 final del 03/07/2019 – Aiuto di Stato/Italia (Campania) SA.53464;
- f. Decisione di Esecuzione C(2021) n° 8415 del 16.11.2021 che ha approvato le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2014/2020 (Versione 10.1);
- g. DGR 522 del 23.11.2021 che prende d'atto dell'approvazione della modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) –ver. 10.1- da parte della Commissione Europea avvenuta con Decisione C(2021) n. 8415 del 16.11.2021;
- h. Decreto Direttoriale Regionale n. 50 del 31 gennaio 2022 che approva la versione 3.3 delle Disposizioni Generali – Misure non connesse alla superficie e/o agli animali;
- i. Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 (Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019);
- j. Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) per la PMI nelle zone rurali, e i progetti di cooperazione forestale;
- k. Delibera Cipe 9/2015 “Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi”;
- l. Accordo di Partenariato 2014-2020 Italia;
- m. D.lgs 50/16 “Codice dei Contratti pubblici aggiornata al 1° febbraio 2022 in base alla Legge 108/2021;
- n. Legge Regionale n. 13/2008 “Piano Territoriale Regionale”;
- o. L.R.11/2007 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328” e relativo Regolamento regionale n. 4/2014 di attuazione.
- p. D.G.R. n. 600 del 01/12/2014 “Strategia Aree Interne. Determinazioni”;

- q. D.G.R. n. 124 del 22/03/2016 “Individuazione aree interne”;
- r. Decreto Direttoriale Regionale n. 423 del 30/10/2018 “Approvazione delle Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 2.0)”;
- s. Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo n. 10255 del 22 ottobre 2018 – Criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della decisione della Commissione C (2013) 9527 del 19 dicembre 2013, pubblicato in G.U. n. 71 del 25 marzo 2019;
- t. Decreto Direttoriale Regionale n. 53 ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 - Misure non connesse alla superficie e/o agli animali: riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici. Approvazione "Tabelle riduzioni appalti ante Sblocca cantieri" e "Tabelle riduzioni appalti post Sblocca cantieri"
- u. Decreto Direttoriale Regionale n. 173 del 2/7/2018 “PSR 2014 – 2020: Attuazione della tipologia di intervento 16.7.1. “Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo”. Approvazione delle disposizioni attuative e apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno;
- v. Decreto Direttoriale Regionale n. 267 del 6/8/2018 di rettifica del DDR 173/2018;
- w. Decreto Direttoriale Regionale n. 154 del 10/9/2019 “PSR 2014-2020 attuazione della tipologia di intervento 16.7.1. Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo -Azione A. Apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno per le aree pilota Alta Irpinia e Vallo di Diano”
- x. Decreto Direttoriale Regionale n. 149 del 15/3/2022 “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Misure non connesse alla superficie e o animali. Tipologia di intervento 16.7.1. Sostegno a Strategie di Sviluppo Locale di tipo non partecipativo. Azione B: Attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne (S.N.A.I.) – Realizzazione degli Investimenti. Approvazione del Bando di attuazione e dei relativi allegati”
- y. Decreto Direttoriale Regionale N. 239 del 31/5/2022 ad oggetto: Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020. Approvazione delle disposizioni generali per l'attuazione delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 4.0)”

## CAPOI II – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 2 Obiettivi

- 2.1. La tipologia di intervento (di seguito T.I.) 16.7.1, in sinergia con altri fondi comunitari e nazionali, concorre al perseguimento degli obiettivi della **Strategia Nazionale delle Aree Interne (S.N.A.I.)** rispetto alla quale la Regione Campania ha assunto le proprie determinazioni con D.G.R. n. 600/2014 individuando quattro Aree Progetto.
- 2.2. L'ambito territoriale di attuazione, pertanto, è **limitato ai territori in essi ricadenti e, in particolare, alle linee di intervento FEASR individuate in ciascun Accordo di Programma Quadro (APQ) sottoscritto a livello nazionale.**

### Art 3 Struttura della tipologia di intervento 16.7.1.

- 3.1. La tipologia 16.7.1, per la complessità che la caratterizza, è articolata in due fasi: la prima (Azione A) è finalizzata all'elaborazione di una **strategia di sviluppo** coerentemente alle linee di intervento FEASR definite in ciascun Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) sottoscritto a livello nazionale; la seconda fase (Azione B)

è attivata allo scopo di **realizzare gli investimenti** definiti nelle strategie di sviluppo presentate a conclusione dell'Azione A.

- 3.2. Con le presenti disposizioni, in continuità con l'Azione A, possono richiedere contributi le "Aree Progetto", definite anche "Aree Pilota" dell'Alta Irpinia e del Vallo di Diano di cui alla DGR 600/2014.

#### Art 4. Beneficiari

Ai sensi del Reg 1305/13 art 35 lettera i) sono beneficiari dell'Azione B le associazioni di partner pubblici e privati che, attraverso la sottoscrizione di un formale accordo di cooperazione, si impegnano a realizzare gli investimenti definiti in ciascuna strategia di sviluppo presentata a conclusione dell'Azione A ed approvata dalla struttura regionale attraverso gli uffici provinciali.

#### Art. 5. Risorse finanziarie disponibili

Ai sensi del paragrafo 6 dell'art 35 del Reg (UE) 1305/13, il sostegno per l'attuazione degli investimenti è erogato sotto forma di **sovvenzione globale** a copertura sia delle spese per la gestione della cooperazione che delle spese di investimento. La dotazione complessiva della t.i. 16.7.1. è di 15 Meuro di cui disponibili 13,8 Meuro per gli investimenti nelle due Aree citate, ripartiti secondo lo schema seguente in base agli atti di programmazione regionale sotto indicati:

Area Pilota	Azione della t.i. 16.7.1.	Disponibilità finanziaria sul PSR 14-20 (Meuro)	Atti di programmazione regionale
Alta Irpinia	<b>Azienda forestale: Progetto AFAI</b>		DGR 305 del 31.5.17
	- Azione B	10	
	<b>Filiera zootecnica: Progetto AZAI</b>		
	- Azione B	0,3	
Vallo di Diano	<b>Filiera grano: Progetto AGiRE</b>		DGR 562 dell'11.9.18
	- Azione B	3,5	

#### Art. 6. Le Tematiche

Gli investimenti saranno orientati al raggiungimento di obiettivi di sviluppo territoriale individuati dalle Strategie di sviluppo nell'ambito di una o più delle tematiche indicate nell'Azione A e di seguito elencate:

- supporto alla competitività delle filiere agricole, forestali e zootecniche;
- promozione e valorizzazione della capacità di attrazione del turismo rurale;
- salvaguardia degli elementi del paesaggio agro-forestale;
- tutela e valorizzazione dei prodotti di identità locale;

- miglioramento dei servizi di base alla persona;
- valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
- sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili

### Art. 7. Descrizione degli Interventi

L'attuazione dovrà prevedere la realizzazione di investimenti aventi caratteristiche assimilabili a specifiche Tipologie di intervento (T.I.) del PSR, come indicate nella tabella sottostante:

Linee di Intervento	Tipologia del PSR 2014-2020 corrispondente
n. 1	<b>3.1.1:</b> Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità
n. 2	<b>3.2.1:</b> Sostegno per informazione e promozione svolte da associazioni di produttori
n. 3	<b>4.1.1:</b> Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
n. 4	<b>4.2.1 e 4.2.2.:</b> Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali
n. 5	<b>4.4.1:</b> Prevenzione dei danni da fauna
n. 6	<b>4.4.2:</b> Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario
n. 7	<b>6.4.1:</b> Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole
n. 8	<b>7.4.1:</b> Investimenti per l'introduzione, il miglioramento, l'espansione di servizi di base per la popolazione rurale
n. 9	<b>7.5.1:</b> Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala
n. 10	<b>8.3.1:</b> Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici
n. 11	<b>8.4.1:</b> Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici
n. 12	<b>8.5.1:</b> Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali – <i>esclusa l'azione D) Elaborazione dei piani di gestione forestale</i>
n. 13	<b>8.6.1 Azione A:</b> Investimenti tecnologie forestali e nella trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti forestali
n. 14	<b>10.2.1:</b> Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità

I progetti di investimento dovranno essere elaborati nel rispetto delle disposizioni dettate dai corrispondenti bandi del PSR vigenti al momento dell'attuazione della prima fase della t.i. 16.7.1. (Azione A) e consultabili sul sito istituzionale del PSR, i cui link sono riportati nell' All. 1 del presente bando.

A tali progetti si applicano, ai sensi del comma 6 - secondo periodo - dell'art 35 del Reg 1305/13, gli importi e le aliquote massime di sostegno.

***I richiedenti, al fine di poter accedere ai contributi previsti dalla T.I. 16.7.1 Azione B, sono tenuti al rispetto dei requisiti soggettivi definiti nei bandi di ciascuna tipologia di intervento del PSR sopra riportata.***

## **CAPO III – STRUMENTI OPERATIVI: il Piano degli Interventi e le forme associative**

### **Art. 8. Il Piano degli Interventi e finalità**

Il Piano degli Interventi (P. d I.) è un documento di programmazione, complementare alla Strategia di Sviluppo elaborata nell’Azione A, condiviso da un insieme di soggetti (partenariato costituendo o già costituito) che, individuando uno o più specifici obiettivi comuni di sviluppo, hanno espresso la volontà di aggregarsi e di fare investimenti attenendosi al rispetto delle linee di intervento individuate in ciascun Accordo di Programma Quadro (APQ) sottoscritto a livello nazionale nell’ambito della S.N.A.I.

La Strategia di Sviluppo elaborata nell’Azione A e il Piano degli Interventi, dovranno, quindi, assicurare la coerenza dei contenuti, oggetto di verifica in sede di istruttoria.

L’attuazione della strategia attraverso il P.d.I. offre la possibilità di consolidare nel tempo una esperienza associativa, in grado di operare anche oltre la scadenza temporale prevista dal programma, e di creare situazioni di vantaggio reciproco in cui tutti gli associati, dando un contributo attivo al partenariato, ricevono in cambio vantaggi apprezzabili.

In tale ottica, il P.d.I. rappresenta una sfida per i soggetti che costituiscono il partenariato.

**Il P d I. andrà elaborato utilizzando il modello predisposto come da All. 2 strutturato nelle seguenti sezioni:**

- obiettivi generali, specifici, trasversali;
- elementi di valutazione;
- elenco partner diretti ed indiretti;
- cronoprogramma;
- schede sintetiche per ciascun investimento a farsi;
- quadro riepilogativo dei costi per investimenti e gestione della cooperazione

### **Art. 9. Le forme associative**

Lo strumento di cooperazione dei partner può essere l’Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) o altra forma associativa/societaria, comprese le reti di impresa, purché riconosciuta dalla normativa vigente. L’ A.T.S. o altra forma societaria/va costituita - e, qualora esistente, ampliata/riformata in relazione alle esigenze definite nel P.d.I. – in caso di finanziamento, entro l’emissione del provvedimento di concessione, prevedendo una durata coerente con i tempi di realizzazione della strategia.

L’accordo viene reso come atto pubblico nella forma più confacente al partenariato, a titolo esemplificativo: Associazione Temporanea di Scopo (ATS), consorzio e/o società consortile, rete d’impresa, etc. . Nel caso si scelga la forma di ATS, questa può essere costituita con atto notarile o con atto sottoscritto alla presenza dell’Ufficiale Rogante dell’amministrazione comunale e successivamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

Qualora un’ Area Pilota abbia individuato nella Strategia firmata a livello Nazionale due linee

di intervento a valere sul FEASR e, di conseguenza, sono state costituite due associazioni, uno o più componenti interessati possono partecipare ad entrambe se le proposte progettuali sono attinenti con lo scopo sociale o la missione istituzionale.

Inoltre un partner, pubblico o privato, può partecipare, a più linee di intervento.

Nell'impegno a costituirsi in ATS, oltre alla indicazione del soggetto che coprirà la veste di capofila, deve essere precisato che l'accordo tra i partner non può essere inferiore alla data di conclusione di tutti gli interventi e deve contenere l'impegno di tutti i partecipanti a realizzare gli investimenti nei modi e nei tempi previsti nel Piano degli Interventi nonché il rispetto dei requisiti previsti per i soggetti richiedenti nelle disposizioni attuative delle singole tipologie di intervento del PSR che intendono attivare.

## 10. Componenti dell'associazione

Qualunque sia la forma associativa/societaria prescelta, per l'attivazione dell'Azione B dovranno essere individuati il Capofila ovvero il legale rappresentante, il coordinatore, i partner diretti coinvolti nelle linee di intervento, ed eventualmente i partner indiretti.

### 10.1. Il Capofila

Le attività che competono al capofila attengono:

- alla predisposizione e sottoscrizione dell'ATS o altra forma associativa;
- alla predisposizione e pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse per ampliare/integrare il P. d I.;
- alla presentazione del P. d I.;
- alla presentazione della domanda di sostegno individuale finalizzata alla richiesta di un contributo per le attività di gestione del partenariato. A tal fine utilizzerà le modalità successivamente specificate all'art 24;
- a tutti gli adempimenti necessari per l'efficace realizzazione del P.d I.;
- a rappresentare il partenariato nei confronti della Regione e terzi, **sia per salvaguardare il rispetto dei reciproci impegni ed obblighi assunti con la stipula del contratto, sia per assicurare le attività di sorveglianza utili a monitorare lo stato di avanzamento dei singoli progetti e, più in generale, del P.d I. nel suo complesso;**
- a presentare la relazione finale, a chiusura di tutti gli interventi, con scheda riguardante gli obiettivi e risultati conseguiti, il risultato finanziario complessivo e dei singoli interventi con relativo confronto con quanto concesso, nonché il valore ottenuto con l'aggregazione e le ricadute del P.d I.

Fatte salve le specifiche responsabilità assunte nell'ambito dell'accordo ed attribuite dal partenariato, il capofila, come già precedentemente accennato, non risponde tuttavia delle inadempienze e delle connesse sanzioni esclusivamente ascrivibili ai beneficiari partner in relazione alle singole operazioni. Fatta salva, in ogni caso, la responsabilità del Capofila nel mettere in atto le azioni necessarie per porre rimedio alle eventuali inadempienze dei partner, ciascuno di essi conserva autonomia ai fini della riscossione del contributo spettante e risponde in proprio di eventuali danni conseguenti alla mancata realizzazione delle operazioni di cui è titolare.

Resta ferma la responsabilità per le operazioni di cui il capofila è “beneficiario individuale” come meglio specificato in seguito.

## 10.2 Il Coordinatore

La responsabilità della corretta realizzazione del Piano di Investimento (P. d I.) è affidata al Coordinatore, al quale, in qualità di project manager, compete l'adozione degli atti e dei provvedimenti concernenti il monitoraggio ed il controllo dei singoli programmi di investimento finanziati a valere sulle risorse assegnate al Partenariato.

L'incarico di Coordinatore del Piano di Investimento (P. d I.) è conferito dal capofila, ad un “soggetto adeguatamente qualificato”, in servizio presso gli Enti pubblici aderenti al Partenariato oppure, qualora non presente o non disponibile per il Partenariato a causa di motivi organizzativo-funzionali, selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica attivata dall'Ente capofila.

La procedura di evidenza pubblica, per la selezione del Coordinatore, dovrà essere applicata anche nel caso in cui il Capofila sia un Soggetto di diritto privato o a partecipazione pubblica minoritaria.

Il Coordinatore, se dipendente di Ente pubblico, sarà in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4.2 delle Linee Guida ANAC n. 3; nel caso in cui lo stesso non sia un dipendente pubblico, potrà essere in possesso di una “Certificazione di base” in “project management”, rilasciata da Istituti e/o Enti accreditati per la certificazione delle competenze dei Project Manager: in tal caso, il requisito risulterà premiante in sede di istruttoria (vedi criterio di selezione n. 11).

Il Coordinatore provvede a:

- coordinare e supportare i partner per lo svolgimento di attività preliminari alla presentazione delle domande di sostegno quali la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale e relativa validazione;
- organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo attraverso un adeguato modello metodologico di pianificazione e controllo;
- effettuare il monitoraggio dei S.A.L. e di saldo che ciascun partner intende presentare per le iniziative/operazioni ammesse a finanziamento;
- predisporre periodiche relazioni semestrali riferite al 30 giugno e al 30 dicembre di ogni anno da trasmettere nei 10 giorni successivi. Ciascuna relazione esplicativa deve contenere la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, lo stato di attuazione nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione del P. d I. e la proposta delle relative azioni correttive;
- segnalare eventuali variazioni nella composizione del partenariato o riguardanti le iniziative/gli interventi di cui alle operazioni ammesse a finanziamento;
- monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi, ponendo in essere tutte le azioni necessarie (sanzioni, revoche) al fine di garantire la completa realizzazione degli stessi nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al capofila gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- cura la realizzazione del progetto di gestione della cooperazione presentato dal

capofila per garantire lo svolgimento e la corretta conclusione del P. d I.

### 10.3 I Partner diretti

Ciascun **Partner**, soggetto pubblico o privato, beneficiario delle operazioni di investimento e, pertanto, indicato come partner diretto, svolge le seguenti attività:

- sottoscrive l'ATS o altra forma associativa;
- presenta una domanda di sostegno individuale finalizzata alla richiesta di un contributo per realizzare gli investimenti descritti nel P. d I., nel rispetto delle presenti disposizioni attuative e dalle singole tipologie di intervento del PSR Campania 2014-2020;
- rispetta la tempistica di realizzazione degli investimenti;
- fornisce al capofila tutte le informazioni necessarie a verificare lo stato di avanzamento del proprio progetto di investimento ed assicura la rendicontazione delle spese riconosciute e richiede i pagamenti al soggetto attuatore competente per territorio, presentando tutta la documentazione relativa all'avanzamento ed alla conclusione dei progetti, nel rispetto delle procedure definite e del cronoprogramma previsto nell'atto di concessione;
- informa tempestivamente il capofila a seguito di irrogazione di sanzioni amministrative, di riduzioni o se sottoposto al recupero di somme da parte dell'Organismo Pagatore se indebitamente percepite.

Inoltre, ciascun partner associato è responsabile, anche finanziariamente, delle operazioni di investimento per le quali richiede il contributo e conserva autonomia ai fini:

- a) degli adempimenti connessi alla gestione del sostegno richiesto a valere sul PSR, con le limitazioni eventualmente apportate in sede di sottoscrizione dell'ATS nonché degli adempimenti fiscali, degli oneri sociali, della riscossione del contributo spettante;
- b) della rispondenza ai vincoli e impegni derivanti dall'ammissione a finanziamento delle operazioni di cui è titolare;
- c) delle responsabilità legate alla mancata realizzazione delle operazioni di cui è titolare;
- d) degli impegni finanziari dovuti a fidejussioni, prestiti, ecc.

Ciascun partner risponde in proprio di eventuali danni conseguenti alla realizzazione delle operazioni di cui è titolare.

E' data facoltà ad un partner diretto di essere incluso in più ATS, o forme associative assimilate, dell'Azione B e realizzare investimenti, qualora per una stessa area pilota sia stata approvata più di una strategia di sviluppo a conclusione dell'Azione A della 16.7.1.

### 10.4 Partner indiretti

Altri soggetti interessati al P.d I. possono essere coinvolti anche se non realizzano interventi ma in quanto portatori di interesse e, pertanto, a titolo gratuito intendono offrire un contributo al P.d I.. Tali soggetti, definiti partner indiretti in quanto non beneficiari di contributo, non possono presentare spese in sede di rendicontazione. Con tali soggetti l'ATS

o altra forma associativa/societaria costituita, potranno sottoscrivere accordi di collaborazione, protocolli d'intesa, ecc.

In ogni caso è necessario, al fine di dimostrare il coinvolgimento di un partner "INDIRETTO", allegare al P.d I. una "lettera di associazione" o l'eventuale accordo/protocollo d'intesa ecc. firmata dal legale rappresentante partner, che indichi chiaramente le motivazioni, i termini e le modalità di partecipazione al P.d I.

## CAPO IV - SPESE AMMISSIBILI

### Art. 11 Categorie di spese ammissibili

Le spese elegibili a contributo sono relative a:

#### A) **Gestione della cooperazione**

- compensi per il coordinatore;
- collaborazioni e consulenze specialistiche;
- attività promozionali, di comunicazione e divulgazione sul territorio (seminari, workshop, ecc.);
- materiale informativo e di consumo, elaborati tipografici, per un massimo ammissibile rispetto al totale della spesa ammessa per la gestione della cooperazione;
- funzionamento: affitto di locale, utenze energetiche, idriche e telefoniche. Tale categoria è riconosciuta nel limite massimo:
  - del 10 % della spesa complessiva in caso di importo complessivo fino a € 60.000,00;
  - del 4 % della spesa complessiva in caso di importo complessivo fino a € 150.000,00;
  - del 3 % della spesa complessiva in caso di importo complessivo fino a € 200.000,00.

#### B) **Operazioni materiali ed immateriali indicate nelle singole T.I. prescelte;**

C) **Spese generali** collegate alle spese di cui al punto B), come ad esempio onorari di professionisti e consulenti.

Per le modalità di rendicontazione delle spese del personale si fa riferimento a quanto riportato nel "Vademecum per la rendicontazione delle spese" (All. 3).

**Non sono ammissibili** le spese che alla data di presentazione della domanda di sostegno:

- sono indicate come "non finanziabili" nei bandi delle tipologie di intervento del PSR 2014-2020 cui ciascun richiedente fa riferimento;
- sono relative a progetti, a valere sulle varie t.i., in corso o completamente attuati;
- riguardano l'elaborazione di strumenti di pianificazione territoriale (piani di gestione, inclusi quelli forestali di cui alla D.G.R. 195/2016) o progetti di ricerca;
- sono connesse alla sottoscrizione e gestione del contratto di leasing, quali: il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
- capitale circolante;
- sono riferite a personale dipendente di ente pubblico a tempo indeterminato (ad

eccezione di rimborsi spese per missioni e trasferte inerenti la realizzazione del progetto);

- sono sostenute con strumenti di pagamento non tracciabili.

### Art. 12 Limiti di spesa

Il costo complessivo di un P.d I. non può superare il limite di spesa già prefissato e approvato nelle schede di intervento di ciascun APQ sottoscritto a livello nazionale ed indicato nella tabella di cui all'art. 5 delle presenti disposizioni. Ne consegue che il contributo pubblico complessivo per ciascun P.d I. è assentito fino alla concorrenza di tali importi.

Concorrono, inoltre, alla realizzazione del P.d I. anche le risorse private dei soggetti che sottoscrivono l'ATS o altra forma associativa/societaria costituita e fino alla concorrenza della percentuale indicata nelle tipologie di intervento cui gli stessi faranno riferimento.

### Art. 13 IVA

L'IVA non è ammissibile salvo nei casi in cui sia non recuperabile ai sensi della normativa nazionale.

### Art.14 Importi e Aliquote di contributo

Qualora il sostegno sia versato in forma di importo globale e il progetto attuato rientri in un tipo contemplato da un'altra misura del presente regolamento, si applica l'importo massimo o l'aliquota massima del sostegno.

#### A) Spese di Gestione della cooperazione

In riferimento alla citata categoria di spese, l'aliquota di sostegno è erogata in conto capitale nella misura del 100% delle spese ammissibili.

L'importo complessivo di tali spese non può essere superiore ai valori di seguito indicati, fermo restando il limite previsto dal regime di De Minimis:

- a. valore massimo delle spese per la Gestione della cooperazione € 60.000,00 (sessantamila) per P.dI di importo complessivo fino a 700.000,00;
- b. valore massimo delle spese per la Gestione della cooperazione € 150.000,00 (centocinquantamila) per P.dI di importo complessivo fino a € 4.000.000,00;
- c. valore massimo delle spese per la Gestione della cooperazione € 200.000,00 (duecentomila) per P.dI di importo complessivo superiore a € 4.000.000,00.

#### B) Spese materiali ed immateriali

Per le spese relative alla **realizzazione delle operazioni indicate nel Piano degli Interventi ad opera dei partner diretti**, si applicano, ai sensi del comma 6 - secondo periodo - dell'art 35 del Reg 1305/13, gli importi e le aliquote massime di sostegno di cui ai bandi delle tipologie di intervento PSR Campania 2014-2020 vigenti al momento dell'attuazione della prima fase della t.i. 16.7.1.

### Art.15 Aiuti di Stato

I progetti costituenti il Piano degli Interventi che prevedono azioni in settori fuori allegato I del TFUE (cooperazione forestale e nelle zone rurali), si attuano attraverso il regime di aiuto SA.53464 (2019/N), approvato con Decisione n C (2019) 5058 final del 3/7/2019 ed integrata dalla comunicazione della Commissione Europea C(2021) 85 final del 12.1.2021 - Aiuto di Stato SA.59102 (2020/N) – Italia (Proroga dei regimi di aiuto fino al 31 dicembre 2025) mentre per le

linee di intervento le cui azioni corrispondono alle tipologie di intervento 7.4.1. - 7.5.1 - 7.6.1, si attua la Decisione C del 27.1.2017 n. 313 final con la quale la Commissione europea ha stabilito che esse non costituiscono aiuti di Stato.

Qualora il regime di aiuto SA.53464 (2019/N) non copra alcuni interventi fuori allegato I del TFUE, sarà di attuazione il regime De Minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013.

In caso di ATI e ATS o altre forme associative/societarie, tale aiuto, deve essere imputato pro quota ai soggetti partecipanti al raggruppamento.

Nel caso sia di applicazione il Reg (UE) n. 1407/2013 ogni soggetto aderente, singolarmente considerato, costituendo o costituito in ATI/ATS o altra forma associativa/societaria, dovrà rispettare i requisiti di cui al predetto regolamento e rendere la relativa dichiarazione.

Per quanto riguarda le "forme associative/societarie" l'aiuto sarà imputato a quest'ultime, fatta salva la normativa in materia di impresa unica così come definita dall'art. 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013.

In caso di "impresa unica", ai sensi del Paragrafo 3 del medesimo regolamento, l'aiuto concesso al gruppo di imprese collegate non può superare l'importo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari, ovvero nell'anno in corso e nel biennio precedente.

Gli aiuti "de minimis", ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013, possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi a norma di altri bandi o regolamenti a condizione che non superino il massimale previsto.

Per l'accesso ad aiuti in regime "de minimis" il richiedente dovrà compilare la dichiarazione relativa agli aiuti in regime "de minimis" già percepiti nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti nonché ad eventuali situazioni di controllo o collegamento esercitato da parte di altre imprese o su altre imprese previa consultazione del **Registro Nazionale Degli Aiuti Di Stato**.

### **Art 16 Decorrenza dell'ammissibilità delle spese**

Sono ammissibili al contributo del FEASR esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati successivamente alla presentazione di ciascuna domanda di sostegno, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda di sostegno per partner diretti quali onorari di professionisti e consulenti. In analogia a quanto stabilito per le spese generali di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, le suddette spese sono ammissibili anche se sostenute anteriormente alla presentazione della domanda di sostegno.

### **Art. 17 Ragionevolezza della spesa**

L'elemento chiave della ragionevolezza della spesa è la sana gestione finanziaria richiesta dai regolamenti finanziari dell'UE e, in particolare, l'applicazione del principio di economicità. Pertanto, il rispetto di tale principio implica che per ciascuna acquisizione di lavoro, servizio o fornitura siano presentate le basi di calcolo che dimostrano ragionevolezza e conformità delle spese per le quali è richiesto il contributo.

In riferimento alle spese di gestione della cooperazione, il capofila, in caso di acquisizione di servizi per prestazioni intellettuali, materiale di consumo, servizi adotterà il Piano dei Fabbisogni (All.4) e seguirà le modalità procedurali indicate nel Vademecum della

rendicontazione delle spese, al quale si rimanda per i dettagli (Allegato 3).

Per quanto riguarda i partner che effettuano gli investimenti sussiste l'obbligo per i Soggetti Privati di attenersi, in caso di acquisizione, a quanto riportato nel paragrafo 13.2.2.1 delle Disposizioni Attuative, approvate con DD. 239/2022 versione 4.0 nonché per i Soggetti Pubblici al paragrafo 13.2.2.2

## CAPO V - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' E ALTRE CONDIZIONI PRECLUSIVE

### Art. 18 Sottoscrizione Accordo di cooperazione

Requisito fondamentale per la partecipazione al Bando è la sottoscrizione di un formale **“accordo di cooperazione” tra i partner** e, come già precedentemente indicato, può essere l'Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) o altra forma associativa/societaria, comprese le reti di impresa, purché riconosciuta dalla normativa vigente.

**Nell'atto di costituzione dell'ATS (o altra forma associativa) o nell'ambito della dichiarazione di impegno a costituirsi deve essere precisato quanto segue:**

- la **durata dell'accordo** tra i partner **non può essere inferiore alla data di conclusione di tutte le azioni costituenti il “Piano degli Interventi”;**
- **l'impegno di tutti i partecipanti** a realizzare **le operazioni** previste **nei modi e nei tempi indicati** nel **Piano degli Interventi;**
- **l'impegno da parte dei partner diretti al rispetto dei requisiti previsti** per i soggetti richiedenti nelle disposizioni attuative delle **singole tipologie di intervento del PSR** che intendono attivare.

Qualunque sia la forma associativa/societaria prescelta, per l'attivazione dell'Azione B dovranno essere individuati **il capofila, il legale rappresentante, il coordinatore, i partner diretti (soggetti pubblici e privati)** coinvolti nelle linee di intervento ed eventualmente **i partner indiretti** ossia soggetti non beneficiari di contributo che a titolo gratuito manifestano interesse al Piano degli Interventi.

**In caso di ammissibilità a finanziamento, l'A.T.S. o altra forma societaria/associativa deve essere costituita e, qualora esistente, ampliata/riformata, in funzione delle esigenze definite nel “Piano degli Interventi”, entro l'emissione del provvedimento di concessione.**

### Art. 19 Affidabilità dei partner

Al fine di poter accedere ai contributi della 16.7.1 Azione B, è necessario che tutti i partner siano in possesso di requisiti minimi di **affidabilità** che sinteticamente si riportano nel riquadro sottostante.

#### Per i soggetti privati

1. non avere subito condanne, con sentenza passata in giudicato o decreto penale divenuto irrevocabile, per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
2. (in caso di società e di associazioni, anche prive di personalità giuridica) non avere

subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001;

3. non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
4. non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, tali da determinare la commissione di illeciti penalmente rilevanti;
5. non avere subito condanne, con sentenza passata in giudicato o decreto penale divenuto irrevocabile, per reati di frode o di sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962.

Resta salva in ogni caso l'eventuale intervenuta applicazione dell'articolo 178 e 179 del Codice penale (riabilitazione) e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale (estinzione del reato).

### **Per i soggetti privati e pubblici**

Ulteriore condizione di affidabilità sono:

- non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca di benefici precedentemente concessi nell'ambito della stessa Tipologia d'intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;
- di aver restituito interamente l'importo dovuto, in caso di revoca totale o parziale, nell'ambito del PSR 2007-2013 e PSR 2014-2020.

Infine, ai fini dell'ammissibilità delle imprese che prevedono la realizzazione di investimenti produttivi, in sede di concessione delle agevolazioni sarà verificata la regolarità contributiva del richiedente ai sensi dell'art. 31, comma 8-quater della Legge n. 98 del 09/08/2013 attraverso l'acquisizione del DURC. Si specifica che, in tutti i casi, AgEA, in qualità di OP, provvederà in sede di pagamento alla compensazione dei contributi previdenziali dovuti.

Resta salva in ogni caso l'eventuale intervenuta applicazione dell'articolo 178 e 179 del Codice penale (riabilitazione) e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale (estinzione del reato).

### Documentazione antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni per le erogazioni di importo superiore ai 150.000 euro si procede all'acquisizione dell'informazione antimafia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 83, comma 3 bis, del D.lgs 159/2011, come modificato dalla Legge n. 161 del 17 ottobre 2017 e, in ultimo, dalla Legge n. 233 del 29 dicembre 2021, la documentazione antimafia (comunicazione e informazione antimafia) è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che

usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi statali per un importo superiore a 5.000 euro.

Per le Domande di Sostegno valutate ammissibili, la verifica sarà avviata tramite l'accesso alla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.), istituita ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. n. 159/2011, prima della sottoscrizione della concessione, e dovrà concludersi entro la liquidazione della Domanda di Pagamento, salvo le ipotesi di concessione corrisposta sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. c), n. 1), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, **fino al 30 giugno 2023**, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati.

AgEA tuttavia ha comunicato con nota Prot. n. 0033355 del 22/04/2022 che Il ripristino effettivo della procedura ordinaria decorre dal 15 aprile 2022 e che, pertanto, a partire da tale data, dovranno essere rispettate le procedure di controllo antimafia ordinarie allo stato vigenti, fermo restando che il ricorso alla procedura di urgenza prevista all'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 resta ammessa esclusivamente nei casi in cui l'elemento dell'urgenza si concretizzi nell'esigenza da parte di Agea di evitare perdite di risorse finanziarie ovvero di incorrere nel mancato riconoscimento di spesa da parte dell'Unione europea.

A tal fine, il Beneficiario è tenuto a fornire idonee dichiarazioni sostitutive di certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio e di certificazione familiari conviventi, nonché comunicare tempestivamente l'eventuale modifica dei dati dichiarati. I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono indicati all' art. 85 del D.lgs. n. 159/2011.

**Il certificato non è comunque richiesto, ai sensi del citato D.Lgs. n. 159/2011, "per i rapporti fra i soggetti pubblici" (esenzione per Ente pubblico).**

## Art. 20 Fascicolo aziendale

**Il possesso del fascicolo aziendale costituisce un requisito di carattere generale per ciascun progetto presentato.**

La costituzione o aggiornamento del "fascicolo aziendale" segue modalità diversificate a seconda se i partenariati abbiano o meno personalità giuridica: infatti, nel caso di ATS o partenariati costituendi, privi di personalità giuridica, ciascun soggetto, pubblico o privato, è tenuto ad aprire o aggiornare il "fascicolo aziendale".

Il Capofila, inoltre, in caso di

- **ATS costituita** dovrà provvedere ad indicare nel proprio "fascicolo aziendale" tutti i soggetti appartenenti al partenariato e presentare presso uno dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) il documento probante l'Accordo (Statuto, Atto Costitutivo, Accordo di Partenariato, ecc.) con la lista dei soci / partner da inserire nella sezione "Legami Associativi" del fascicolo;

- **ATS e/o altra forma associativa/societaria costituenda** dovrà allegare al fascicolo aziendale sia l'atto di impegno a costituirsi, sia il conferimento del mandato, sottoscritto da tutti i partner, per implementare la sezione "Legami Associativi" del fascicolo.

In caso di Partenariati con personalità giuridica, gli organi rappresentativi devono provvedere alla costituzione /aggiornamento/validazione di un proprio fascicolo aziendale.

### **Art 21 Requisiti di ammissibilità per il Piano degli Interventi**

L'ammissibilità del P. d I. è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti:

- ambito territoriale limitato alle Aree Pilota i cui Accordi di Programma Quadro (APQ) sono stati sottoscritti dai relativi Capofila con i soggetti nazionali e regionali coinvolti Alta Irpinia e Vallo di Diano;
- coinvolgimento di almeno due partner di cui uno pubblico e uno privato ai sensi della lettera i) paragrafo 1 art. 35 del Reg (UE) 1305/13 per gli investimenti;
- spesa complessiva entro i limiti indicati nell'APQ sottoscritto a livello nazionale ed indicata nell'art 5 delle presenti Disposizioni attuative;
- conseguimento del punteggio minimo di 40 (QUARANTA) in fase di pre-istruttoria (1.a FASE vedi art.24).

**In caso di esito negativo della verifica sui requisiti di ammissibilità, il P. d .I. è considerato respinto.**

### **Art. 22 Requisiti di ammissibilità per i Partner diretti**

Ciascun **partner pubblico o privato**, incluso il capofila, rispetterà i requisiti di ammissibilità di seguito descritti:

- aver sottoscritto l'impegno a costituirsi in ATS o altra forma giuridica associativa/societaria;
- in caso di ampliamento della composizione dell'ATS, già definita nell'Azione A, essere stato selezionato in base a manifestazione di interesse promossa dal capofila;
- proporre investimenti, sia in termini di spesa che di azioni programmate, riscontrabili nel P.dI.;
- non aver beneficiato di altri aiuti pubblici provenienti da normative comunitarie, nazionali, o regionali (assenza di doppio finanziamento) per le medesime attività richieste a finanziamento nel P.dI.;
- essere in possesso, in base a un legittimo titolo, dei beni sui quali intende realizzare l'investimento;
- rispettare i requisiti di accesso previsti dalla tipologia di intervento di riferimento (aliquote di contributo, importo massimo della spesa ammissibile, criteri di ammissibilità).

## **CAPO VI – PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

### **Art. 23 Criteri di selezione**

L'ammissibilità a contributo è subordinata ad una valutazione effettuata sulla base di 12 criteri di selezione. Il punteggio massimo ottenibile è pari a 100 così distinto:

- 70 (settanta) in base ai criteri di selezione dal n. 1 al n. 11 riferiti alla valutazione del Piano degli Interventi in istruttoria;

- 30 (trenta) in base al criterio di selezione n. 12 riservato alla valutazione dei progetti di investimento presentati dai partner diretti.

Di seguito sono descritti i criteri e le relative declaratorie.

<p><b>1. Coerenza interna della strategia di attuazione</b></p>	<p>La valutazione è svolta sulla base di dati e informazioni fornite sia nella strategia elaborata nell'Azione A che nel Piano degli Interventi (Azione B).</p> <p>Si ritiene:</p> <p><b>alta</b> se almeno il 60 % dei partecipanti diretti (ossia i partner che fanno investimenti) ha proposto progetti (detti anche linee di intervento) coerenti con le finalità e gli obiettivi perseguiti dalla Strategia di sviluppo;</p> <p><b>media</b> se almeno il 50 % dei partner ha proposto progetti coerenti con le finalità e gli obiettivi perseguiti dalla Strategia di sviluppo;</p> <p><b>sufficiente</b> se almeno il 45% dei partner ha proposto progetti coerenti con le finalità e gli obiettivi perseguiti dalla Strategia di sviluppo</p>	<p>12</p> <p>6</p> <p>2</p>
<p><b>2. Sostenibilità produttiva</b></p>	<p>Il punteggio si attribuisce se il Piano degli Interventi introduce innovazioni tecnologiche per migliorare la produzione di beni e la fornitura di servizi.</p> <p>Per la produzione di beni la valutazione si basa sull'acquisizione di documenti tecnici o scientifici che descrivono:</p> <p>a. metodi di produzione tecnologici finalizzati a migliorare l'efficienza;</p> <p>b. metodi di produzione finalizzati alla tutela e valorizzazione di prodotti di qualità;</p> <p>c. procedure di controllo e di certificazione</p> <p>oppure, in caso di servizi la valutazione si basa:</p> <p>a) nel garantire maggiore sicurezza (incolumità pubblica per beni e persone), es. antincendio e dissesto idrogeologico etc.;</p> <p>b) nell'erogazione di servizi ecosistemici (riferimento al MEA-MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT)</p> <p>I punteggi vanno sommati fino ad un massimo di 6</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>3</p>
<p><b>3. Sostenibilità ambientale</b></p>	<p>Gli investimenti previsti nel Piano degli Interventi sono tali da determinare una riduzione degli impatti sull'ambiente (acqua; suolo; aria; risparmio energetico per produzione di E.E /E.TH da F.E.R.)</p> <p>a. 1 elemento migliorato</p> <p>b. 2 elementi migliorati</p> <p>c. 3 elementi migliorati</p> <p>d. 4 elementi migliorati</p> <p>e. da 5 in poi</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>6</p>



	<p>Il punteggio è assegnato previa acquisizione di documenti tecnici o scientifici. In particolare, attraverso l'acquisizione dei seguenti documenti giustificativi:</p> <p><b>A. VALUTAZIONE INVESTIMENTI PUBBLICI</b> Presentazione di <b>schede tecniche descrittive</b> degli elementi ambientali che si intendono migliorare in coerenza con le prescrizioni previste dai <b>"Criteri Ambientali Minimi" (CAM)</b>, di cui all'art. 34 del D.lgs. 50/2016 "Codice degli appalti" (recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale"), modificato dal D.lgs 56/2017. (<a href="https://www.mite.gov.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi">https://www.mite.gov.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi</a>). Le schede descrittive dovranno essere corredate da dichiarazione di impegno sottoscritta da ciascun soggetto proponente investimenti ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.</p> <p><b>B. VALUTAZIONE INVESTIMENTI PRIVATI:</b> Acquisizione di schede tecniche descrittive delle prestazioni ambientali degli impianti e/o delle attrezzature oggetto del programma di investimenti, rilasciate dalle imprese proponenti gli investimenti nell'ambito del Pdl . Le schede descrittive dovranno essere corredate da dichiarazione di impegno sottoscritta dal soggetto proponente il Pdl ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.</p>	
<p><b>4. Sostenibilità economica</b></p>	<p>Il punteggio si calcola in funzione del rapporto fra il costo complessivo del Piano degli Interventi e la superficie convenzionale (sup. conv.) <sup>(1)</sup>:</p> <p>(costo Piano degli Interventi/sup. conv.) &lt; 10.000 € <span style="float: right;">6</span></p> <p>≥ € 10.000 (costo Piano degli Interventi sup. conv.) &lt; 15.000 € <span style="float: right;">4</span></p> <p>≥€ 15.000 (costo Piano degli Interventi sup. conv.) &lt; 25.000 € <span style="float: right;">2</span></p> <p>≥€ 25.000 (costo Piano degli Interventi sup. conv.) &lt; 35.000 € <span style="float: right;">1</span></p> <p>&gt;superiore a 35.000 € <span style="float: right;">0</span></p> <p>(1) La superficie convenzionale va misurata in ettari (Ha), facendo riferimento alla seguente equivalenza:</p> <p><b>1 Ha sup. conv. = 1 Ha SAU totale = 1 UBA = 10 Ha Superficie forestale</b> in cui i valori di SAU/UBA/superficie forestale vanno calcolati facendo riferimento a quanto risulta dai fascicoli aziendali (in caso di filiere,</p>	

	prendere in considerazione anche i dati da fascicoli di partner indiretti se in presenza di accordi/contratti stipulati per forniture)	
<b>5. Incidenza degli investimenti</b>	<p>Il criterio valuta l'incidenza dei costi attraverso il rapporto tra il valore degli investimenti materiali (lavori/servizi/forniture) (VIM) e il valore complessivo del Piano degli Interventi (VPdI) prendendo a riferimento la spesa ammissibile.</p> <p>La scala di incidenza è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incidenza &gt; 60% <span style="float: right;">6</span></li> <li>• Incidenza: ≤ 60% fino a 40% <span style="float: right;">3</span></li> <li>• Incidenza: &lt; 40% <span style="float: right;">0</span></li> </ul> <p>In caso di valore decimale, si procede ad approssimare all'intero più vicino</p>	
<b>6. Numero di tipologie di intervento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tipologie di intervento attivate fino a 2 <span style="float: right;">1</span></li> <li>- tipologie di intervento attivate da 3 a 5 <span style="float: right;">2</span></li> <li>- tipologie di intervento attivate &gt; 5 <span style="float: right;">3</span></li> </ul>	
<b>7. Livello di integrazione multisettoriale</b>	<p>La valutazione va riferita al livello di integrazione tra i settori di intervento con riferimento ai quali si articolano le linee di intervento previste nel Piano degli Interventi. I settori di riferimento sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sviluppo di produzioni locali</li> <li>b. trasformazione delle produzioni</li> <li>c. vendita diretta di prodotti agricoli/zootecnici/forestali e mercati locali</li> <li>d. settore forestale e del legno</li> <li>e. settore dei servizi ambientali</li> <li>f. settore dei servizi educativi, didattici, turistici e culturali</li> <li>g. agriturismo</li> <li>h. altre forme di ricettività e ristorazione, servizi turistici, servizi sociali</li> </ol>	<p>2 punti in caso di coinvolgimento di due settori</p> <p>Per ogni settore in più si attribuisce un ulteriore punto fino ad un massimo di 6</p>
<b>8. Estensione della superficie interessata dal Piano degli Interventi. Proposto</b>	<p>Il punteggio si attribuisce in funzione della superficie interessata dal Piano degli Interventi. facendo una distinzione tra superficie di aziende agricole/zootecniche e forestali</p>	<p><i>Aziende agricole/zootecniche:</i> 1 punto ogni 5 Ha - max 7 punti oppure <i>Aziende forestali:</i> 1 punto ogni 10 Ha - max 7</p>
<b>9. Numero di imprese agricole/ /agroalimentari/forestali</b>	<p>Il punteggio è attribuito in funzione del numero di aziende agro-forestali/agroalimentari coinvolte nel Piano degli Interventi, tenendo conto nel calcolo anche di partner indiretti se in presenza di accordi che partecipano alla realizzazione del Piano di Interventi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. da 3 a 4 <span style="float: right;">2</span></li> <li><span style="float: right;">4</span></li> <li><span style="float: right;">6</span></li> </ol>	

	<p>b. da 5 a 7 c. pari o superiore ad 8</p>	
<p><b>10. Presenza di partner in possesso di certificazioni</b></p>	<p><i>Il punteggio è attribuito al Pdl nel caso in cui viene evidenziato che almeno un partner diretto sia in possesso, al momento della presentazione della domanda di sostegno, di una certificazione volontaria DOP, IGP, DOC (ricompreso nel marchio europeo DOP), DOCG (ricompreso nel marchio europeo DOP con indicazione di sottozona), IGT (ricompreso nel marchio europeo IGP), di marchio geografico collettivo, biologico, Norme UNI ISO, rilasciata da Ente di accreditamento riconosciuto, certificazione forestale, Albo professionale delle aziende forestali, P.A.T. (Prodotti Agricoli Tradizionali) o D.E.C.O. (Denominazione Comune d'Origine).</i></p> <p>Il requisito è accertato attraverso l'acquisizione del documento giustificativo</p>	<p>2 punti per ciascun partner diretto  max 4 punti</p>
<p><b>11. Qualificazione del coordinatore</b></p>	<p>La qualificazione del coordinatore è valutata in riferimento ai seguenti <b>elementi</b>: titolo di studio, possesso di certificazione professionale, esperienza</p> <p><b>Primo elemento: Titolo di studio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- diploma di laurea magistrale 5</li> <li>- diploma di laurea triennale 1</li> </ul> <p><b>Secondo: Certificazione professionale</b> (titoli rilasciati da Istituti e/o Enti accreditati per la certificazione delle competenze dei Project Manager):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di non dipendente pubblico, se in possesso di "Certificazione professionale" in project management 2,5</li> </ul> <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di dipendente pubblico, se in possesso di "certificazione di base"</li> </ul> <p><b>Terzo elemento: Esperienza in termini di pertinenza e di durata per la gestione di progetti finanziati con risorse europee.</b> Con il termine pertinente si fa riferimento ad esperienza pregressa acquisita in ambiti professionali analoghi al Piano degli Interventi presentato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esperienza pertinente</li> </ul>	<p>1 punto/anno lavorativo: max 3</p>

	<p>- esperienza non pertinente in quanto svolta in ambiti professionali diversi dal PDI presentato</p> <p>- nessuna esperienza</p> <p>L'attribuzione del punteggio è subordinata alla presentazione dei documenti comprovanti il possesso dei titoli dichiarati.</p> <p>Nell'ambito di ciascun <b>elemento</b> va individuato un unico punteggio effettuando una scelta tra le possibili opzioni. Pertanto, non sono cumulabili punteggi nell'ambito di ciascun elemento oggetto di valutazione.</p> <p>Invece, i punteggi ottenuti dalla valutazione dei <b>tre elementi</b> (titolo di studio + certificazione professionale + esperienza), sono cumulabili fino ad un massimo di 8.</p>	<p>0,5 punto/anno lavorativo: max 1</p> <p>0</p>
<p><b>12. Valutazione delle linee di intervento presentate dai partner diretti</b></p>	<p>Ciascun progetto di investimento, ossia linea di intervento del Piano degli Interventi, è oggetto di istruttoria sulla base dei criteri di selezione della tipologia di intervento del PSR corrispondente (vedi art 6.3 delle Disposizioni attuative) e dovrà ottenere il punteggio minimo in essa previsto.</p> <p>L'insieme di tali punteggi sarà utilizzato per determinare il valore medio ponderale, ottenuto con la seguente formula:</p> $\frac{\sum_{i=1}^n X_i P_i}{\sum_{i=1}^n X_i} = \frac{X_1 P_1 + X_2 P_2 + \dots + X_n P_n}{X_1 + X_2 + \dots + X_n}$ <p>X = valore investimento di ciascuna linea di intervento  P = punteggio</p> <p>Il valore finale sarà riparametrato rispetto ad una delle fasce di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 55</li> <li>- da 56 a 60</li> <li>- da 61 a 65</li> <li>- da 66 a 70</li> <li>- da 71 a 75</li> <li>- da 76 a 80</li> <li>- da 81 a 85</li> <li>- da 86 a 90</li> <li>- a 91 a100</li> </ul>	<p>10</p> <p>12,5</p> <p>15</p> <p>17,5</p> <p>20</p> <p>22,5</p> <p>25</p> <p>27,5</p> <p>30</p>

	NB: nei casi in cui la media dei punteggi dia un valore decimale, si procede ad approssimare all'intero più vicino	
--	--	--

## Art. 24 - Presentazione della Domanda di sostegno

### 1° FASE - La Pre-istruttoria del Piano degli Interventi

Ciascun Piano degli Interventi è oggetto di valutazione da parte dell'ufficio regionale provinciale competente per territorio che, pertanto, effettua una pre-istruttoria – extrasistema informatico - del Piano degli Interventi in riferimento sia al possesso di requisiti di ammissibilità – art. 18 -19 -20 -21 - sia alla valutazione attraverso i criteri di selezione dal n. 1 al numero 11 descritti nell'art 23.

In questa prima fase, quindi, il capofila trasmetterà, a mezzo pec, all'ufficio regionale la seguente documentazione:

- a. impegno a costituirsi in ATS sottoscritto da tutti i partner oppure atto notarile di costituzione o copia autenticata dell'atto costitutivo, nel caso di partenariato già costituito, nel quale si evidenzi il mandato di rappresentanza al Capofila;
- b. in caso di partner pubblici, copia della deliberazione o atto equivalente di autorizzazione a far parte dell'accordo di cooperazione e ad assumere i relativi impegni;
- c. Piano degli Interventi (P.d.I) compilato in ogni sua parte (All.2);
- d. Piano dei Fabbisogni (All.4)
- e. Piano finanziario (All. 5)
- f. dichiarazione resa da ogni componente dell'accordo di cooperazione che prevede di realizzare degli interventi, di avere o non avere ricevuto incentivi a titolo di "de minimis" negli ultimi tre esercizi finanziari, come da modello (All.6);
- g. Dichiarazione di Affidabilità del richiedente (All. 7)
- h. Dichiarazione sulla conoscenza degli obblighi contenuti nelle Disposizioni Attuative Generali del PSR 2014-2020 nonché del contenuto delle presenti disposizioni specifiche della tipologia di intervento 16.7.1 nonché delle Disposizioni Generali attuative del PSR Campania 2014-2020 (All. 8);
- i. Dichiarazione controfattuale (solo in caso di grandi imprese) (All.9);
- j. Dichiarazione controfattuale (solo Enti Pubblici) (All.9 bis);
- k. Dichiarazione antimafia (All.10);
- l. Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (All.11);
- m. Dichiarazione di impegno a costituirsi e mandato di rappresentanza (solo nel caso di forma associativa non ancora costituita) (All.12);
- n. regolamento interno su funzioni e ruoli, in caso di associazione già formata;
- o. eventuale accordo di conferimento in caso di filiere produttive;
- p. lettera di adesione di eventuali partner indiretti;
- q. cartografia con indicazione della superficie;
- r. documentazione tecnico scientifica utile per l'attribuzione dei punteggi di cui ai criteri di selezione 2 - 3;
- s. certificazione volontaria (DOP, IGP, marchio geografico collettivo, biologico, Norme UNI ISO, rilasciata da Ente di accreditamento riconosciuto) da parte di imprese agricole/forestali laddove in possesso per l'attribuzione del punteggio relativo al criterio di selezione n. 10;
- t. curriculum del Coordinatore e relativi titoli per l'attribuzione del punteggio

relativo al criterio di selezione 11.

Qualora nel partenariato siano presenti Società o cooperative di produttori/trasformatori, andranno presentati seguenti documenti:

- copia conforme della deliberazione con la quale il Consiglio di Amministrazione approva la partecipazione al partenariato e autorizza il Capofila;
- copia dello statuto ed Atto costitutivo.

**Di seguito si riportano gli uffici cui inviare via pec la documentazione sopra indicata**

Soggetto Attuatore	Indirizzi e recapiti
UOD 50 07 22 "Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa"	<b>Indirizzo:</b> Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino <b>Telefono:</b> 0825 765675 <b>PEC:</b> <a href="mailto:uod.500722@pec.regione.campania.it">uod.500722@pec.regione.campania.it</a>
UOD 50.07.26 – Catena del valore in agricoltura e trasformazione nelle aree pianeggianti (ex UOD 14 - Servizio Territoriale Provinciale di Salerno)	Indirizzo: Via Generale Clark,103 - 84131 Salerno Telefono: 089 3079215 - 089 2589103 PEC: <a href="mailto:uod.500726@pec.regione.campania.it">uod.500726@pec.regione.campania.it</a>

**2<sup>a</sup> FASE - Elaborazione dei progetti di investimento dei partner diretti**

Il soggetto Attuatore comunica gli esiti della valutazione a conclusione della prima fase: il P.d.I. è ritenuto idoneo se raggiunge il punteggio minimo di 40 su 70 disponibili. Successivamente, a far data dall'avvenuta comunicazione i partner diretti disporranno di **60 giorni naturali e consecutivi** per elaborare nel dettaglio i progetti di investimento nel rispetto delle disposizioni dettate dai corrispondenti bandi del PSR vigenti al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Infine, nei 10 giorni successivi, il partenariato procederà alla presentazione delle domande di sostegno avvalendosi della procedura informatica disponibile sulla piattaforma SIAN e descritta più dettagliatamente nel successivo paragrafo "Il procedimento informatico".

**Le domande individuali dei partner vanno rilasciate sul SIAN indirizzandole al Soggetto Attuatore competente per territorio come da tabella sopra indicata.**

**Sono irricevibili le Domande di Sostegno rilasciate sul portale SIAN oltre i termini stabiliti. Tutte le istanze e le comunicazioni successive, incluse le Domande di Pagamento, sono indirizzate alla medesima UOD che ha in carico le Domande di Sostegno.**

**3<sup>a</sup> FASE - Procedimento informatico**

1. Al fine di accedere ai contributi dell'Azione B della T.I. 16.7.1. i componenti del partenariato presenteranno le domande di sostegno sulla piattaforma del SIAN utilizzando la modalità operativa definita con il termine di "**Progetto Collettivo**". In particolare:
  - il Capofila attivando la funzione "Progetto Collettivo" genera un identificativo di Progetto (Codice del Progetto Collettivo) che comunicherà a tutti i partner in modo tale che ciascuna domanda si ritrovi associata agli altri componenti del Progetto Collettivo;

- ciascun partner, compreso il soggetto Capofila, compila e “rilascia” (con questo termine si intende l’apposizione della firma digitale) la propria domanda di sostegno corredata della documentazione tecnico/amministrativa necessaria per l’istruttoria
  - ciascun partner diretto presenterà domanda di sostegno individuale relativa ad una linea di intervento scelta tra quelle definite nella tabella dell’art. 6.3;
  - l’utente abilitato (CAA, libero professionista, utente qualificato), una volta completata la fase di compilazione delle domande, effettua la stampa del modello contrassegnato con un numero univoco (barcode) e – previa sottoscrizione da parte di ciascun richiedente – procede al “rilascio” delle domande di sostegno da parte di tutti i partner;
  - il capofila, infine, completa la procedura e la conclude, “rilasciando” la domanda di sostegno del “Progetto Collettivo” ossia del Piano degli Interventi.
2. La sottoscrizione della domanda da parte di ciascun richiedente è effettuata con firma elettronica mediante codice OTP, secondo le modalità stabilite da AgEA e disponibili sul seguente sito:  
[http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR\\_2014\\_2020/psr.html](http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html)
3. La data di rilascio telematico della Domanda è attestata dalla data di trasmissione tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione consegnata dall’utente abilitato al richiedete.

### **Documentazione da allegare**

La piattaforma del SIAN andrà implementata di atti e documenti utili al corretto svolgimento delle successive verifiche da parte degli uffici regionali. Pertanto, sarà cura di ciascun componente del partenariato inserire sulla piattaforma, quanto di seguito indicato:

#### **per il Capofila:**

- I documenti elencati nel paragrafo 1° FASE;
- eventuale dichiarazione antimafia se soggetto sottoposto alla verifica antimafia di cui all’art 85 del d.lgs 159/11 (All.10);

#### **per i Partner diretti:**

andrà allegata la documentazione prescritta nella tipologia di intervento di riferimento vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno.

### **Soggetti abilitati alla procedura di accesso**

Le domande di sostegno saranno presentate avvalendosi della piattaforma SIAN per il tramite:

- di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall’OP AgEA, previo conferimento di un mandato;
- di un libero professionista, munito di opportuna delega da parte del richiedente ed accreditato alla fruizione dei servizi dalla Regione, attraverso il “responsabile regionale delle utenze” presso la UOD di riferimento come riportato nelle Disposizioni Generali;
- in proprio, come utente qualificato.

## **Art. 25 Istruttoria e Verifiche da parte del Soggetto Attuatore**

### **25.1 Verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità e del raggiungimento del punteggio minimo del P.d.I.**

1. Il primo step dell'istruttoria tecnico-amministrativa di ciascun Piano degli Interventi, svolta **in extra-sistema**, è finalizzata ad accertare:

- a) la completezza e pertinenza della documentazione nonché il rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 18 - 22;
- b) la coerenza degli interventi proposti rispetto alle finalità della strategia e agli obiettivi che si intendono perseguire;
- c) l'idoneità del Piano degli Interventi attraverso la valutazione effettuata sulla base dei criteri di selezione dal n. 1 al numero 11;
- d) che i costi degli interventi previsti per l'attuazione delle operazioni siano:
  - imputabili alle operazioni e agli interventi proposti;
  - pertinenti rispetto alle operazioni e agli interventi previsti;
  - congrui e ragionevoli rispetto alle caratteristiche e alla dimensione dell'operazione

Il primo step istruttorio si conclude con la comunicazione al Capofila dell'esito della pre-istruttoria del PdI.

### **25.2. Istruttoria informatizzata delle domande di sostegno**

Il secondo step dell'istruttoria ha avvio successivamente al caricamento sulla piattaforma SIAN (dopo 70 gg dall'avvenuta comunicazione di idoneità del PdI) delle domande di sostegno presentate dai partner diretti, per gli investimenti a farsi, e dal Capofila per il progetto di gestione della cooperazione.

Al fine di poter considerare ammissibile a contributo una domanda di sostegno presentata da partner diretto è richiesto:

- il raggiungimento del punteggio minimo indicato nel bando di riferimento della tipologia di intervento prescelta, al di sotto del quale le stesse non saranno ammesse a finanziamento (I criteri di selezione indicati in ciascun bando di riferimento sono consultabili ai link indicati nell'All.1.

### **25.3. Attribuzione del punteggio complessivo**

Il terzo step dell'attività di istruttoria, attiene all'attribuzione del punteggio complessivo ottenuto dalla sommatoria dei 12 criteri di selezione.

Al fine di poter essere ammessi a contributo è necessario che sia stato raggiunto un punteggio minimo complessivo di 50 (cinquanta) di cui:

- 40 (quaranta) ottenuti dalla valutazione del Piano degli Interventi in relazione ai criteri di selezione dal n. 1 al n. 11;
- 10 (dieci) ottenuti dalla valutazione del criterio di selezione n. 12 riservato ai progetti di investimento presentati dai partner diretti.

Gli esiti della valutazione concorrono a formare una graduatoria unica regionale in ordine decrescente e approvata dall'Autorità di Gestione.

Il partenariato, entro la data di sottoscrizione della Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto (D.I.C.A.) dovrà presentare al soggetto attuatore a mezzo pec:

- l'atto costitutivo in ATS o altra forma se non già reso con la presentazione della domanda di sostegno;
- il regolamento di funzionamento del partenariato se non già presentato con la domanda di sostegno.

### **25.4 Emissione dei provvedimenti di concessione**

Ciascun Provvedimento di concessione emesso in favore dei partner diretti dovrà indicare:

- il numero identificativo della Domanda di Sostegno (barcode) attribuito dal SIAN;
- il Codice Unico di Progetto (CUP);
- il nominativo del Beneficiario e la ragione sociale;
- il codice fiscale o P.IVA;
- la spesa ammessa a finanziamento;
- il contributo concesso;
- le date limite per l'avvio e la conclusione degli interventi.

## **CAPO VII –PAGAMENTI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE**

### **Art. 26 Modalità di rendicontazione delle spese**

1. Le modalità di rendicontazione delle spese da parte dei partner diretti che realizzano investimenti seguono le regole delle Disposizioni Generali del PSR 2014-2020 e, laddove ulteriormente dettagliate, anche le modalità descritte nei bandi di riferimento delle tipologie di intervento prescelte.

2. Le spese relative, invece, alla gestione e al coordinamento della cooperazione di cui all'art.11, e definite nella domanda individuale presentata dal capofila, vanno rendicontate dallo stesso attraverso la presentazione di puntuali acconti nel rispetto delle modalità descritte nel "Vademecum per la rendicontazione delle spese", All. 3.

3. Ai sensi dell'art. 63, par. 1, del Reg. (UE) n. 809/2014, nel caso si verifichi uno scostamento superiore al 10% fra importo richiesto ed importo effettivamente riconosciuto, si applica una decurtazione dell'importo ammesso a liquidazione eguale alla differenza tra quanto richiesto nella domanda di pagamento e quanto effettivamente riconosciuto a seguito della istruttoria della domanda di pagamento.

### **Art. 27 Erogazione dell'anticipazione**

1. Le domande di pagamento vanno presentate per via telematica tramite i CAA, professionisti abilitati o in proprio se utente abilitato.

2. Non è prevista l'erogazione di anticipazione per le spese di gestione e coordinamento destinate al soggetto capofila in quanto, ai sensi dell'art 45 paragrafo 4 del Reg UE 1305/13, possono essere richieste esclusivamente nell'ambito delle operazioni che prevedono la realizzazione di investimenti sia da parte di soggetti pubblici che privati.

3. Per i beneficiari pubblici delle specifiche linee di intervento il contributo concesso sarà rideterminato a seguito dell'espletamento delle eventuali procedure di gara e delle verifiche effettuate dal soggetto attuatore nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti.

4. I partner che effettuano investimenti potranno richiedere l'erogazione di una sola anticipazione di importo pari al 50% del contributo pubblico spettante riferito alla voce totale dei costi relativi alla realizzazione del progetto di cui al Quadro economico di riepilogo, a fronte di presentazione di adeguata garanzia (bancaria o equivalente), nel rispetto di quanto disposto dall'art. 63, par. 1, del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Per "adeguata garanzia", nel caso di partner privati, si intende una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, emessa da soggetti autorizzati.

Nel caso di partner pubblici, è sufficiente fornire una dichiarazione a garanzia, sottoscritta da una pubblica autorità, con la quale la stessa si impegna a versare l'importo coperto dalla garanzia in caso di inadempienze.

In tutti i casi, la garanzia va emessa in favore dell'OP AgEA e deve corrispondere al 100% dell'importo anticipato.

4. La garanzia fideiussoria è svincolata soltanto a seguito dell'accertamento delle spese effettivamente sostenute e della regolare esecuzione degli interventi previsti, se dette spese risultano superiori all'anticipo erogato.

5. Nel caso in cui l'intervento si concluda con una spesa complessiva per beni durevoli inferiore all'importo approvato, laddove non ricorrono gli estremi per la revoca del contributo, si procede al recupero degli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato. Inoltre, nel caso in cui l'intervento si concluda con una spesa complessiva per beni durevoli inferiore rispetto all'importo dell'anticipo erogato, si procede a recuperare gli importi erogati in eccesso, maggiorati degli interessi maturati.

#### **Art.28 Erogazione di acconti - S.A.L.- Saldo**

1. Per il progetto individuale presentato dal Capofila si farà riferimento al Vademecum della rendicontazione delle spese della t.i.16.7.1 (AL1.3).
2. In caso di partner diretti che fanno investimenti gli stessi seguiranno le indicazioni fornite nei bandi delle t.i. prescelte e dalle Disposizioni Generali del PSR indicate ai paragrafi 15.3.1 e 15.3.2.

In linea generale, l'importo massimo riconoscibile in acconto, compreso l'eventuale importo già accordato in anticipo, non può superare il 90% del contributo totale concesso/rimodulato.

Per quanto riguarda la domanda di Pagamento per **Saldo**, la stessa va presentata entro il termine previsto dal provvedimento individuale di concessione/proroga e a conclusione dell'operazione, **intendendo con essa la conclusione di ogni attività fisica e finanziaria prevista dal progetto finanziato, sia essa attinente ai lavori, che ai servizi, che alle forniture.**

La presentazione oltre i termini indicati, comporta l'applicazione di sanzioni comunque stabilite nel vigente documento regionale in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni.

## **CAPO VIII – DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

### **Art. 29 Avvio e conclusione**

L'avvio dei P.dI. coincide con l'avvio delle operazioni finanziate e ammesse a contributo nell'ambito di ciascun P.dI. e di esso facenti parte.

Le operazioni finanziate con i progetti individuali vengono avviate entro 2 mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva unica regionale.

Il termine di conclusione, per ciascun progetto individuale che prevede interventi strutturali ed opere edilizie, è fissato in 24 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione (D.I.C.A) e in 12 mesi in caso di acquisto di macchinari e di attrezzature.

## Art 30 Proroghe

Le proroghe sono provvedimenti eccezionali e possono essere concesse solamente in presenza di motivazioni oggettive, non imputabili alla volontà del beneficiario e per cause non prevedibili usando l'ordinaria diligenza. Esse possono riguardare sia l'inizio che la fine delle operazioni.

1. L'eventuale proroga sarà, quindi, richiesta al Soggetto attuatore esclusivamente in caso di:
  - a) motivi di forza maggiore e circostanze eccezionali, come definite dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
  - b) motivi imprevisi o imprevedibili, non imputabili a negligenze del richiedente, purché adeguatamente documentati
2. Il capofila, oppure i partner, allegano alla richiesta di proroga, da inoltrare, via pec, la seguente documentazione:
  - a) una dettagliata relazione sulle particolari circostanze verificatesi per le quali è richiesta la proroga e sulle azioni che saranno intraprese per ridurre al minimo i tempi di realizzazione degli investimenti o delle attività;
  - b) la documentazione attestante i motivi che hanno determinato la richiesta di proroga;
  - c) le appendici alle garanzie che comprovano la modifica dei termini di scadenza delle stesse in coerenza con la proroga richiesta;
  - d) una dichiarazione del capofila, in caso di uno dei partner, di essere a conoscenza della richiesta e attestante che la proroga richiesta comporti o meno una modifica dei termini fissati per la conclusione del P.D.I..
3. La richiesta di proroga va inoltrata entro la data di scadenza del termine di conclusione. Successivamente, il Soggetto Attuatore istruisce la richiesta e concede la proroga, dopo attenta valutazione, tenendo conto, tra l'altro, dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato del PSR.

## Art. 31. Modifiche progettuali

### 31.1. Beneficiari privati

Le varianti degli interventi finanziati a partner diretti privati, sono possibili esclusivamente in casi eccezionali e per motivi oggettivamente giustificati, riconducibili a:

- condizioni sopravvenute e non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza;
- cause di forza maggiore;
- opportunità di natura tecnica.

Nel rispetto di tale condizione, sono considerate varianti, in particolare: cambio di beneficiario, cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate, cambio di fornitore.

La Domanda di variante, rilasciata attraverso il SIAN e corredata della necessaria documentazione illustrativa e degli atti tecnici giustificativi, viene presentata dal Beneficiario al Soggetto Attuatore competente, il quale ne effettua l'istruttoria, pronunciandosi sull'eventuale ammissibilità.

Possono essere autorizzate varianti ai progetti a condizione che le modifiche proposte:

- non contrastino con le finalità generali del PSR e con le prescrizioni normative applicabili, comprese le Disposizioni Generali e il presente bando;
- non modifichino gli obiettivi originariamente prefissati nel Piano di Investimento approvato dal soggetto attuatore;
- rispettino le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nei bandi corrispondenti alle linee di intervento;
- non determinino il venire meno dei requisiti di ammissibilità dei soggetti che aderiscono all'accordo;
- la riduzione del punteggio assegnato non scenda al di sotto della soglia minima prevista per l'ammissibilità a finanziamento;
- non comporti l'utilizzo delle economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario
- non comporti, fatte salve le cause di forza maggiore, una riduzione della spesa superiore al 40% rispetto alla spesa ammessa in sede di provvedimento di concessione.

**Le modifiche da apportare ad un progetto individuale del P.d.I. necessitano di un assenso da parte del capofila e del coordinatore del Pd I che dovranno valutare la fattibilità della proposta di modifica.**

In ogni caso, non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative contenute in una limitata percentuale di spesa, come definita dai singoli bandi ovvero da specifiche disposizioni attuative, e che:

- introducano variazioni migliorative rispetto a quanto preventivato in termini di sostenibilità ambientale, efficienza energetica, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ferme restando le altre caratteristiche tecniche e funzionali delle opere e dei beni previsti nel progetto;
- non comportino la necessità di acquisire nuovi pareri, autorizzazioni, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati;
- siano autorizzate dalla Direzione Lavori;
- non modifichino in aumento gli importi associati ai singoli sotto-interventi previsti nel quadro economico approvato e presente sul SIAN;
- garantiscano comunque il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità, degli impegni ed altri obblighi;
- non alterino le finalità e il punteggio del progetto originario.

Inoltre, il cambio fornitore/prestatore d'opera non è considerato variante qualora:

- sussista una palese identificazione del bene oggetto di fornitura;

- il bene oggetto di fornitura / servizio corrisponda per caratteristiche tecniche e qualitative a quello originariamente identificato nel preventivo presentato a corredo della Domanda di Sostegno ed ammesso in sede di istruttoria;
- garantisca comunque il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità, degli impegni ed altri obblighi;
- non alteri le finalità e il punteggio del progetto originario;
- non comporti aumento di spesa.

Per entrambe le fattispecie (modifiche di dettaglio e cambio fornitore) il beneficiario dovrà inviare via PEC preventiva comunicazione alla competente UOD (al più tardi in fase di presentazione della domanda di saldo), allegando i nuovi preventivi di spesa, conformi e confrontabili con quelli originari, la documentazione tecnico – economica eventualmente prevista e la relazione tecnica giustificativa redatta dal tecnico progettista, la quale attesti la congruità delle offerte, il rispetto dei requisiti richiesti e specifichi le motivazioni poste a base della modifica. Alla relazione dovrà essere allegato il nuovo quadro economico e, se del caso, l'autorizzazione del Direttore dei lavori. Se previsto dalla normativa, inoltre, resta in capo al beneficiario/direttore dei lavori, l'obbligo di comunicare le variazioni agli altri Enti competenti.

Qualora all'esito delle verifiche, anche effettuate in fase di saldo, risulti che non è rispettato anche uno solo dei requisiti indicati, la modifica non sarà approvata e la relativa spesa non sarà ammissibile. In caso di mancato riscontro delle predette condizioni, qualora la modifica sia comunque realizzata, sarà di applicazione quanto previsto nei casi di variante non preventivamente approvata, inclusa l'applicazione delle eventuali riduzioni/esclusioni/revoche previste in caso di mancata richiesta di variante e/o di parziale realizzazione delle operazioni.

In ogni caso, sia per le varianti che per i cambi fornitori e per le modifiche di dettaglio, per tutti i bandi pubblicati a partire dal 16 ottobre 2020, è obbligatorio utilizzare l'applicativo on line per la richiesta dei preventivi.

- [http://agricoltura.regione.campania.it/PSR\\_2014\\_2020/pdf/AGEA-gestione-preventivi.pdf](http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/AGEA-gestione-preventivi.pdf)
- [http://agricoltura.regione.campania.it/PSR\\_2014\\_2020/pdf/AGEA-manuale-gestione-preventivi.pdf](http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/AGEA-manuale-gestione-preventivi.pdf)

### **31.2. Beneficiari pubblici**

Gli interventi realizzati di partner diretti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico, possono essere oggetto di modifiche successivamente alla DICA per fatti eccezionali e non prevedibili oppure alla stipula del contratto ed, in tal caso, esclusivamente qualora ricorrano le circostanze espressamente individuate dall'art. 106 del D. Lgs.n. 50/2016.

Le varianti in corso d'opera riconoscibili a contributo, se in aumento, non possono eccedere lo stanziamento fissato per la voce "imprevisti" del quadro economico e devono essere contenute nel limite del 5% dell'importo dei lavori da contratto. Restano a carico del

Beneficiario somme eccedenti la percentuale indicata, in quanto non recuperabili dalle altre voci del quadro economico.

Le varianti in corso d'opera devono essere preventivamente approvate dal Soggetto Attuatore, che acquisisce la documentazione tecnica unitamente al quadro di raffronto economico e, laddove necessario, pareri, nulla osta, autorizzazioni, concessioni ulteriori ed eventuale atto di sottomissione sottoscritto dalla ditta esecutrice.

Non sono ammissibili varianti in corso d'opera che, fatte salve le cause di forza maggiore:

- comportino una riduzione della spesa superiore al 40% rispetto alla spesa ammessa in sede di Provvedimento di concessione / rimodulazione;
- modifichino radicalmente le caratteristiche del progetto;
- alterino il punteggio attribuito in fase di istruttoria.

Le varianti in corso d'opera non sono autorizzate nei casi in cui determinino una modifica della funzionalità e/o della finalità dell'iniziativa progettuale, nonché degli obiettivi e/o delle condizioni di ammissibilità della tipologia di intervento e/o del punteggio attribuito alla Domanda in fase di valutazione.

Analoghe disposizioni si applicano alle eventuali varianti progettuali presentate dal beneficiario dopo la sottoscrizione del Provvedimento di concessione e prima dell'espletamento delle procedure di gara.

Le varianti in corso d'opera non richieste e, pertanto, non preventivamente approvate, qualora siano comunque realizzate, comportano l'applicazione di riduzioni / esclusioni (nella misura stabilita nel vigente documento contenente le Disposizioni regionali in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni), fermo restando che l'approvazione della variante e l'ammissibilità della relativa spesa restano subordinate al rispetto dei requisiti indicati nei capoversi precedenti.

Inoltre, qualora la variante non preventivamente autorizzata comporti il verificarsi di una delle predette condizioni di non ammissibilità delle varianti, si procederà alla revoca parziale o totale del contributo concesso, nonché all'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Le proposte di modifica vanno presentate da ciascun beneficiario sulla piattaforma SIAN corredate da una dettagliata relazione tecnica a firma del RUP e della Direzione Lavori in cui:

- è delineato lo stato dell'arte del progetto alla data di richiesta della variante sia dal punto di vista tecnico che dell'avanzamento di spesa;
- è specificata la natura delle variazioni richieste e gli effetti delle stesse sul complesso del progetto ed in caso di investimenti edili, il quadro di raffronto dei costi;
- per opere edili e impianti, progetto di variante con allegato eventuale computo metrico estimativo di variante con l'eventuale analisi dei prezzi.

Successivamente il Soggetto attuatore effettua l'istruttoria della proposta di modifica (variante) e valuta i seguenti elementi:

- a) la pertinenza della variante proposta;
- b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del P.dI;
- c) il mantenimento del punteggio assegnato al progetto individuale in sede di selezione, o, in caso di riduzione degli stessi, il mantenimento del punteggio minimo previsto

- d) il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei risultati previsti e derivanti dalla realizzazione del P.d.I.;
- e) il rispetto della conformità ai principi e alle finalità del PSR, al regolamento di attuazione e al presente bando;
- f) l'immutabilità del contributo concesso (eventuali maggiori spese dovute alle varianti sono totalmente a carico del richiedente);
- g) la riduzione della spesa non superiore al 40% del valore ammesso in sede di D.I.C.A

A conclusione dell'istruttoria, l'ufficio istruttore adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego della variante.

**L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento degli importi riguardanti la variante** nonché l'applicazione di riduzioni/esclusioni nella misura stabilita nel vigente documento contenente le Disposizioni regionali in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni.

Qualora la variante approvata dal Soggetto Attuatore comporti un incremento del costo totale dell'investimento ammesso, la parte eccedente l'importo originario resta a totale carico del beneficiario, e costituisce parte integrante dell'oggetto delle verifiche che saranno realizzate, anche ai fini dell'accertamento finale tecnico-amministrativo sulla regolare esecuzione dell'intervento.

**Le economie derivanti dalle varianti non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o di interventi non previsti dalle operazioni ammesse a finanziamento.**

Non sono ammesse varianti in sanatoria.

### **Art. 32 Sostituzioni di partner prima dei provvedimenti di concessione**

1 Nel caso in cui, **dopo l'approvazione della graduatoria definitiva, e comunque prima dell'emissione dei provvedimenti di concessione**, uno o più partner rinuncino a dare esecuzione agli investimenti di propria competenza, il capofila può sostituire il partner con un soggetto che garantisca la continuità del progetto individuando nuove adesioni tra quelle già selezionate con la pregressa manifestazione di interesse oppure adottarne una ulteriore. Analogamente si può procedere in caso di decesso.

2. La valutazione da parte del soggetto attuatore si baserà sull'accertare:

A. **che il nuovo soggetto** soddisfi:

- i requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- i requisiti di ammissibilità e la sussistenza del punteggio minimo di cui al criterio di selezione n. 12;
- l'impegno a mantenere tutti gli impegni assunti dal partner precedente.

B. **che il Piano degli Interventi, a seguito della/e sostituzione/i:**

- rispetti le finalità della Strategia,
- presenti un numero di partner al di sopra del 50 % complessivi e con almeno 1 soggetto pubblico ed 1 privato,
- mantenga il valore dell'investimento almeno pari al 60% del valore del P.d.I. ammesso

a contributo.

Il contributo sarà erogato in favore dei restanti partner esclusivamente se siano stati soddisfatti i requisiti di cui al punto B. Pertanto, in caso contrario, si incorrerà nella decadenza in toto del P.d.I.

### **Art. 33 Modifica della composizione del partenariato post concessione del contributo**

1. Durante l'attuazione degli investimenti, qualora sorgessero impedimenti tali da non permettere ad uno o più partner di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni, il capofila può procedere alla sostituzione utilizzando le modalità indicate all'articolo 32 e modificare, di conseguenza, la composizione del partenariato.
2. Le cause possono riguardare:
  - Il decesso del beneficiario;
  - l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario (comprovato dalla presentazione di una copia della certificazione medica; eventuale denuncia di infortunio);
  - le calamità naturali che coinvolgano i soggetti partner del progetto: comprovato dalla presentazione di una copia del provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o in alternativa il certificato rilasciato da autorità pubbliche;
  - la provata distruzione fortuita degli eventuali fabbricati interessati al progetto: comprovato dalla presentazione di una copia della denuncia alle Forze dell'ordine.
  - un'epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte delle colture del beneficiario;
  - l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

e possono comportare:

- a. la sostituzione del capofila;
  - b. la modifica della composizione del partenariato per rinuncia di un partner, per subentro oppure per cessione di azienda. In tal caso è possibile procedere individuando nuove adesioni tra quelle già selezionate con la pregressa manifestazione di interesse oppure adottando una ulteriore manifestazione di interesse.
3. Anche in questo caso, la valutazione da parte del soggetto attuatore si baserà sull'accertare la sussistenza dei requisiti in capo ai nuovi soggetti e al Piano degli Interventi ricorrendo alle stesse modalità descritte nell'art.32.

### **Art 34 Cessione attività e Subentro**

Successivamente all'emanazione del Provvedimento di concessione e prima del pagamento del saldo, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014, il Beneficiario di una tipologia ad investimento può cedere totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, e quest'ultimo può subentrare purché sia in possesso dei requisiti di ammissibilità e di sussistenza del punteggio minimo di cui al criterio di selezione n. 12.

Il subentrante è tenuto, pertanto, a segnalare al coordinatore le variazioni intervenute entro il termine di 30 giorni solari dal perfezionamento della transazione, nonché a costituire il fascicolo aziendale. Inoltre il subentrante deve impegnarsi con apposita dichiarazione a mantenere gli impegni assunti per il periodo vincolativo dal beneficiario originale. Qualora il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità aziendale previsti nelle norme attuative della misura/tipologia di azione o non intenda assumersi gli impegni del cedente, viene avviata nei confronti del cedente medesimo la procedura di revoca ed il recupero delle somme eventualmente erogate.

In caso di cambiamento dell'assetto proprietario (ad esempio nel caso in cui vi sia una società che ne incorpora un'altra, oppure il beneficiario singolo diventa beneficiario in forma societaria) o di cessione dell'attività ad altro soggetto, il subentrante deve produrre tutta la documentazione necessaria affinché il Soggetto Attuatore competente possa valutare l'entità e le modalità di tali cambiamenti, ed in particolare:

- domanda di variante per cambio beneficiario attestante la modifica/cessione avvenuta;
- scheda di validazione del fascicolo aziendale;
- certificato della camera di commercio aggiornato (se pertinente);
- statuto o regolamento interno aggiornato (se pertinente);
- dichiarazione ed eventuale documentazione attestante che i cambiamenti intervenuti non influiscono sull'ammissione a finanziamento e sui relativi criteri adottati in fase di selezione; (la dichiarazione va presentata se il contenuto della stessa non è già previsto nella Domanda di Variante per cambio beneficiario);
- dichiarazione che verranno rispettati gli impegni assunti in sede di finanziamento da parte del subentrante e, in generale, quanto previsto nei bandi e negli atti relativi al finanziamento ovvero dichiarazione di impegno a sottoscrivere gli impegni previsti nel provvedimento di concessione (la dichiarazione va presentata se il contenuto della stessa non è già previsto nella Domanda di Variante per cambio beneficiario);
- eventuali dichiarazioni dei soci o deliberazioni degli organi societari che si impegnano a rispettare gli impegni previsti dal bando (se pertinente);
- contratti di cessione o subentro (se pertinenti) / documentazione attestante la cessione in locazione dell'attività per il periodo di vincolo (in caso di cessione dell'attività per locazione di opere finanziate attraverso una misura ad investimento);
- eventuale ulteriore documentazione specifica prevista dai bandi ai fini dell'ammissibilità e valutazione.

Nel caso di cessione di azienda o di un ramo della stessa successivamente al saldo dell'operazione, e comunque durante il periodo vincolativo, il cessionario deve presentare al Soggetto Attuatore competente la Domanda di Variante per cambio beneficiario indicante come Beneficiario la propria azienda e con allegata copia dell'atto di cessione. Con tale domanda il cessionario sottoscrive anche gli impegni in essere durante il periodo vincolativo. Ad ogni modo, eventuali violazioni degli obblighi prescritti durante il periodo vincolativo determineranno l'avvio del procedimento di decadenza nei confronti del beneficiario originario.

Il soggetto attuatore, può autorizzare o meno la richiesta di subentro a seguito di istruttoria. In entrambi i casi l'esito è comunicato tempestivamente al Capofila richiedente.

Il beneficiario ha tempo 30 giorni dalla notifica dell'esito positivo dell'istruttoria per formalizzare il subentro e trasmettere al Soggetto Attuatore copia dell'atto.

Per ulteriori aspetti non meglio specificati si farà riferimento alle Disposizioni attuative del PSR paragrafo 14.4.

### **Art. 35. Vincoli**

L'approvazione di un Pdl vincola i componenti aderenti ad esso alla realizzazione degli investimenti approvati.

Tuttavia, se per uno o più beneficiari dovesse venir meno il proprio impegno, il Capofila dovrà darne comunicazione all'Autorità di Gestione entro 20 giorni dal verificarsi dell'evento e trasmettere una dettagliata relazione nella quale andranno descritti gli investimenti non più realizzati o realizzabili e le cause che le hanno determinate. Resta ferma, come già indicato negli articoli precedenti, la possibilità di sostituire partner.

A fronte di tale comunicazione, il soggetto attuatore dovrà verificare se continuano a sussistere i presupposti di coerenza e validità del Pdl, oppure se vada avviata la procedura di revoca con conseguente decadenza dei benefici per tutti i partner diretti.

## **Capo IX- SANZIONI - RIDUZIONI - REVOCA**

### **Art. 36 Riduzione, sanzioni, revoche parziali delle domande di sostegno dei partner diretti**

1. In caso di violazione degli impegni e degli obblighi di carattere generale indicati nei bandi cui le linee di intervento fanno riferimento ciascun partner sarà sanzionato, previo contraddittorio, come previsto nel paragrafo 17.4 "Sanzioni, riduzioni, esclusioni" delle Disposizioni e come dettagliato nel Documento "Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle Misure non connesse a Superfici e/o Animali" approvate con D.R.D. n. 423 del 30/10/2018 e disponibili all'indirizzo: [http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR\\_2014\\_2020/PSR\\_documentazione.html](http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/PSR_documentazione.html).

### **Art. 37 Decadenza delle domande di sostegno dei partner diretti**

In relazione ai partner, si procederà alla decadenza, ossia alla revoca totale del finanziamento nei seguenti casi di:

- mancato avvio o interruzione dell'operazione
- perdita dei requisiti di ammissione;
- realizzazione di azioni che non rispondono a requisiti di ammissibilità;
- mancato rispetto degli impegni;
- violazione del divieto di doppio finanziamento;
- non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- mancato rispetto degli impegni previsti nelle tipologie di intervento per cui è stato richiesto il finanziamento;

- mancata presentazione di documentazione necessaria;
- inadempienze/irregolarità del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dalle presenti disposizioni attuative, dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti;

Il soggetto attuatore provvede alla revoca della concessione e all'eventuale recupero delle somme già liquidate ai partner diretti.

### **Art. 38 Decadenza del Piano degli Interventi**

1. La decadenza di un P.d.I. rappresenta una previsione di tipo eccezionale e, pertanto, le determinazioni sono demandate ad una specifica commissione, nominata dall'Autorità di Gestione, che effettuerà le valutazioni caso per caso.

2. La decadenza del PdI determina la revoca di tutti gli interventi previsti nel PdI stesso e ammessi a finanziamento ai sensi della t.i. 16.7.1. Azione B nei casi:

- di mancato raggiungimento degli obiettivi del P.d.I.
- di mancato rispetto degli impegni essenziali da parte di almeno il 50% dei partner diretti
- di mancata realizzazioni di investimenti ammessi a finanziamento tali da pregiudicare i requisiti di ammissibilità del PdI..

La decadenza del P.d.I. comporta la restituzione delle eventuali somme percepite dal capofila e dai partner beneficiari, maggiorate degli interessi maturati.

**Il mancato riconoscimento di parte o di tutte le spese di gestione di cooperazione (revoca parziale o totale della domanda ammessa a finanziamento in favore del Capofila), non comporta la decadenza totale del P.d.I..**

### **Art. 39 Pubblicità**

Il partenariato è tenuto al rispetto delle norme in materia di informazione e pubblicità previste dal Reg. (UE) n. 808/2014 (ai sensi dell'art. 13 e dell'Allegato III).

A tal fine sono disponibili all'indirizzo

[http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR\\_2014\\_2020/PSR\\_documentazione.html](http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/PSR_documentazione.html))

il logo e le regole per il PSR 2014-2020 a cui ciascun partner deve attenersi.

In particolare, tutte le azioni di informazione e di comunicazione devono fare riferimento al sostegno del FEASR riportando:

- logo dell'Unione con l'indicazione del fondo;
- logo del MiPAAF;
- logo Assessorato Agricoltura della Regione Campania;
- Logo PSR Campania 2014-2020;
- la dicitura “sottomisura 16.7.1.- Azione B, titolo della Strategia di sviluppo”.

### **Art. 40 Disposizioni Finali**

Per tutto quanto non citato nel presente bando, si fa riferimento alle Disposizioni Generali del PSR vigenti e disponibili al seguente indirizzo:

[http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR\\_2014\\_2020/PSR\\_documentazione.html](http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/PSR_documentazione.html)



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



Assessorato Agricoltura

